



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO**  
**C.F. 82005300544**

Sito web: [www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it](http://www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it)

E-mail: [pgic83200a@istruzione.it](mailto:pgic83200a@istruzione.it)

PEC: [pgic83200a@pec.istruzione.it](mailto:pgic83200a@pec.istruzione.it)

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954



Circ. 143

Prot. vedi segnatura

Giano dell'Umbria, 09.12.2021

**Al personale scolastico  
dell'I.O. Giano dell'Umbria-Bastardo**

**OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Indicazioni ministeriali.**

Con la nota MI n. 1889 del 07.12.2021 viene ribadito che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, **estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola a decorrere dal 15 dicembre 2021** in particolare l'art. 2 del suddetto decreto-legge, infatti - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e comprende "*il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute*". La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata "*entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19*". L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Anche la validità della certificazione verde viene modificata dall'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da dodici a nove mesi.

Pertanto dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche a tempo determinato e indeterminato) deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione) quale requisito essenziale ed obbligatorio. La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Il Capo Dipartimento comunica inoltre che possa dunque ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. **Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.**

Per il **personale esterno** che opera a supporto dell'inclusione scolastica o per quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia.

Le **esenzioni dall'obbligo vaccinale**, con riferimento all'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, hanno validità sino al 31 dicembre 2021.

Il **rispetto dell'obbligo vaccinale** è assicurato dai Dirigenti Scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Per la **verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale** da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Qualora **entro i termini di validità delle certificazioni** verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto **lasso temporale di cinque giorni**, in via transitoria, detto personale possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla **scadenza di detto termine di cinque giorni**, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il **termine massimo di venti giorni** successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La **mancata presentazione della documentazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il Dirigente Scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'**immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale che consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Circa l'utilizzo di **mezzi di trasporto pubblico o privato di linea**, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Circa lo svolgimento di **attività teatrali**, l'art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che "Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche". Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

Si resta in attesa di ulteriori determinazioni ministeriali in merito alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale di cui verrà debitamente resa comunicazione dallo scrivente.

Certo del senso di responsabilità che contraddistingue il personale scolastico, invito tutte/i al rispetto del dettato normativo esplicitato.

**\* IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

\* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente